

Protezione internazionale – Cass. n. 23584/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Impugnazione - Ambito del sindacato del giudice ordinario - Limiti.

Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato - che abbia accettato la domanda proposta dall'Italia di ripresa in carico ex art. 18 reg. Ce n. 604/2013 - il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell'Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatesi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all'omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base all'art. 3, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l'art. 78 del TFUE.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020 (Rv. 659239 - 01)

corte

cassazione

23584

2020